

STAZIONE APPALTANTE Aspes S.p.A.

ACCORDO QUADRO RELATIVO SERVIZIO DI TAGLIO DELL'ERBA NELLE AREE VERDI PUBBLICHE DEI COMUNI DI MONTELABBATE E VALLEFOGLIA E DEL TERRITORIO DI MONTECICCARDO, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG PADRE 9697601980

L'anno **duemilaventitre**, il giorno 18, del mese di aprile,

- il Responsabile Antonio Marcello Muggittu nato a [REDACTED], che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Stazione Appaltante Aspes S.p.A. C.F./P.IVA 01423690419 che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del settore, in virtù del vigente Statuto e dei poteri conferitigli, nel seguito del presente atto denominato anche, per brevità, come "Stazione Appaltante";

- il Sig. Tiberio Colarizi nato a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED], in nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante dell'Impresa Cooperativa Agricola La Formica Piccola Soc. Coop. a r.l., con sede le-

gale in Strada Pian Mauro, 27, 61010 Tavullia (PU),
C.F./P.IVA 00362580417, di seguito nel presente at-
to denominato "Affidataria".

PREMESSO CHE

- con determinazione del Direttore Generale n. 10 del
13.03.2023 prot. 2023I0001463 si è stabilito di procedere
mediante procedura negoziata all'affidamento dell'Accordo
Quadro relativo al servizio di taglio dell'erba nelle a-
ree verdi pubbliche dei comuni di Montelabbate e Vallefo-
glia e del territorio di Monteciccardo [art. 1, c. 2,
lett. b) del D.L. n. 76/2020; art. 54, c. 3 del D.lgs.
50/2016 (Codice)], attraverso la Piattaforma Gare Appalti
Telematici - GAT di Aspes S.p.A. secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'art. 95, comma 2 del Codice, per un importo a base di
gara stimato (corrispondente a due annualità) pari ad eu-
ro 213.087,81= esclusa IVA di legge;

- la spesa per l'espletamento del servizio è finanziata
con fondi propri di bilancio;

- come riportato nel verbale di gara n. 4 del 4.04.2023,
vincitore dell'Accordo quadro in questione, subordinata-
mente agli adempimenti prescritti dal bando di gara, è
risultato essere l'operatore economico Cooperativa Agri-
cola La Formica Piccola Soc. Coop. a r.l. C.F./P.IVA
00362580417, che ha offerto il ribasso dell'**1,00%** (uno-

per cento) sull'importo posto a base di gara;

- con Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 13 del 4.04.2023, esecutiva ai sensi di legge sono stati approvati tutti i verbali di gara ed è stato aggiudicato all'impresa suddetta l'Accordo Quadro di cui trattasi;

- è stata effettuata la pubblicità della conclusione dell'Accordo quadro nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone comunicazione ai concorrenti con nota in data 4.04.2023, protocollo n. 2023U0001897;

- il possesso dei requisiti nei confronti dell'Affidataria è stato verificato positivamente, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, commi 7 e 8 del Codice;

- la Stazione Appaltante ha acquisito in data 7.04.2023 prot. n. PR_PUUTG_Ingresso_0020805_20230407 la comunicazione antimafia dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'Affidataria;

- l'Affidataria ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;

- l'Affidataria risulta in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi come risulta dai documenti unici di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza il **28.04.2023;**

- l'Affidataria, come risulta dalle dichiarazioni sostitutive rese in sede di partecipazione di gara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, non ha in essere ai sensi dell'art. 1, comma 42, lett. L) della L. 6/11/2012, n. 190, contratti di assunzione e di collaborazione con dipendenti pubblici in quiescenza da meno di tre anni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa Stazione Appaltante;

- la stipula del presente Accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'Affidataria, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti operativi, nei quali verranno specificati, di volta in volta ed a seguito di specifica determinazione dirigenziale, le prestazioni, gli importi ed il luogo di espletamento del servizio; quindi, il presente Accordo dà origine unicamente ad un obbligo dell'Affidataria di accettare le condizioni fissate, il quale non avrà nulla a pretendere fintanto che la Stazione Appaltante non dia luogo ai relativi contratti attuativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto

Il dott. Antonio Marcello Muggittu, a nome e per conto della società di Aspes S.p.A. che rappresenta, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del Codice, affida al Sig. Tiberio Colarizi nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, dell'Impresa Cooperativa Agricola La Formica Piccola Soc. Coop. a r.l. con sede legale in Strada Pian Mauro, 27, 61010 Tavullia (PU), C.F./P.IVA 00362580417 che accetta, l'Accordo quadro per il servizio taglio dell'erba nelle aree verdi pubbliche dei comuni di Montelabbate e Vallefoglia e del territorio di Monteciccardo Codice CIG 9697601980, valevole per il periodo di presunte 2 (due) stagionalità decorrenti dalla data odierna fermo restando la durata massima di **2 (due) anni** di validità dell'Accordo quadro, e comunque fino e non oltre alla concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell'Accordo stesso.

L'Accordo quadro potrà concludersi anticipatamente rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica.

In ogni caso al raggiungimento dell'importo massimo l'Accordo quadro si intenderà esaurito, fatte salve le

eventuali varianti ex art. 106 del Codice.

L'importo complessivo presunto dell'Accordo quadro, al netto del ribasso di gara ed IVA esclusa, ammonta a complessivi **€ 210.956,93=** oltre IVA di legge.

In caso di mancato esaurimento dell'importo dell'Accordo quadro, l'Affidataria non potrà vantare alcuna pretesa di risarcimento indennizzo o compensazione economica al riguardo.

La definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti operativi, attuativi dell'Accordo Quadro.

L'importo degli oneri per la sicurezza interna o aziendali connessi con l'attività propria dell'impresa, dichiarati in sede di gara, ammonta ad **€ 4.261,76** fatta salva la riparametrazione sull'effettivo importo del singolo contratto operativo (e sull'importo complessivo effettivamente eseguito).

Le prestazioni da effettuare, oggetto dei contratti attuativi dell'Accordo quadro, saranno pagate in parte a corpo ed in parte a misura, applicando il ribasso unico offerto dell'**1,00% (un per cento)** sia alle componenti a corpo che a misura indicate nell'elenco prezzi del quadro economico posto a base di gara e dovranno essere effettuate in conformità e sotto l'osservanza delle condizioni contenute negli elaborati progettuali approvati che

l'Affidataria dichiara di conoscere e di accettare. Il Capitolato speciale di Accordo Quadro, l'Elenco delle aree e il Quadro economico posti a base di gara vengono allegati al presente contratto. Viene allegata altresì l'offerta tecnica presentata dall'Affidataria in sede di gara. I restanti documenti progettuali, inclusi i piani di sicurezza previsti dal D.lgs. n. 81/2008, sono accettati dalle parti nella loro interezza e s'intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati.

Articolo 2 - Clausola di flessibilità delle frequenze e degli immobili

È facoltà della Stazione Appaltante di modificare in aumento o in diminuzione, durante il periodo di vigenza dell'Accordo quadro, l'elenco delle aree oggetto del servizio, nonché di stralciare o aggiungere superfici soggette al servizio senza che l'Affidataria dell'Accordo Quadro possa avanzare alcuna pretesa economica o vantare alcun indennizzo. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella contabilizzazione dovrà tenere conto delle eventuali modifiche delle superfici effettivamente oggetto del servizio e ridurre/aumentare proporzionalmente gli importi da riconoscere all'Affidataria.

Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà,

nel corso dell'Accordo quadro, di modificare le frequenze di intervento rispetto a quelle stabilite dal Capitolato speciale di Accordo quadro. In tutti i casi sopra riportati gli importi dei compensi saranno proporzionalmente ridotti od aumentati in base alle aree effettivamente assoggettate al servizio, alle relative superfici e relative frequenze.

Articolo 3 - Singoli contratti operativi

Il servizio oggetto dell'Accordo quadro sarà appaltato attraverso singoli contratti attuativi che saranno stipulati di volta in volta con il contraente dell'Accordo quadro, mediante scrittura privata registrabile in caso d'uso, entro il termine di scadenza dell'Accordo quadro in base allo stanziamento a disposizione.

I contratti operativi potranno disciplinare complessivamente le prestazioni oggetto del servizio su tutte le aree gestite dalla Stazione Appaltante oppure verranno stipulati distinti contratti operativi, di competenza del Servizio Verde Urbano della Stazione Appaltante. Saranno altresì possibili singoli ordini di servizio o contratti disciplinanti prestazioni puntuali ed e/o estemporanee. Tali contratti operativi, infatti, potranno avere un carattere continuativo, periodico, temporale oppure puntuale così come previsto dal Capitolato speciale a seconda

delle esigenze della Stazione Appaltante.

Le prestazioni dei contratti attuativi saranno svolte secondo tutte le condizioni, oneri, prezzi e modalità accettate fra le parti e contenute nel presente atto.

La stipula di un contratto attuativo potrà avvenire anche tramite una lettera-contratto nei casi ammessi dall'art. 32, comma 14 del Codice. In questo caso il contratto attuativo si perfeziona con la sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto da parte del contraente dell'Accordo quadro.

Per servizi attuativi di non rilevante entità (inferiori ad € 20.000=) la Stazione Appaltante potrà disporre gli interventi anche mediante "Ordini di servizio", sottoscritti per ricevuta ed accettazione da parte dell'Affidataria.

Articolo 4 - Termini e penali

Le tempistiche relative all'inizio e alla conclusione delle prestazioni oggetto del servizio saranno disciplinate dai singoli contratti operativi che si differenzieranno a seconda che si tratti di prestazioni continuative o con carattere puntuale, così come previsto dal Capitolato speciale.

I singoli contratti operativi disciplineranno anche la misura e l'applicazione delle penali in caso di ritardo

nell'effettuazione delle stesse.

Nel caso in cui tali contratti non prevedano specifiche penali per ritardo verranno applicate le penali previste dal Capitolato speciale. In via subordinata, in caso di assenza di qualsiasi indicazione di penali specifiche si applicherà una penale sino a 2.000,00 € per inadempimenti puntuali e sino a 500,00 €/giorno per inadempimenti di natura continuativa. Il D.E.C. avrà la possibilità di ridurre tali importi in ragione del danno o del disagio effettivamente sofferto dalla Stazione Appaltante.

Articolo 5 - Pagamenti e modalità di pagamento

I pagamenti del corrispettivo avverranno solo a seguito della verifica positiva del D.E.C. sulle prestazioni effettivamente svolte così come previsto dal Capitolato speciale. I pagamenti saranno effettuati a mezzo mandato di pagamento con le modalità esplicitate nel Capitolato speciale a cui si rimanda.

L’Affidataria dichiara che i soggetti indicati al successivo art. 6 sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o saldo.

La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nes-

suna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'Affidataria a riscuotere.

L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55) intestata ad Aspes S.p.A. e con liquidazione a 60 gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del D.P.R. 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, la Stazione Appaltante verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

In ogni caso il pagamento avverrà esclusivamente:

- nel caso in cui l'Affidataria abbia provveduto al regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto.

A tale ultimo fine l'Affidataria, all'atto della stipula del contratto dovrà tassativamente consegnare al referente aziendale l'elenco del personale, amministrativo e tecnico dedicato all'appalto. L'elenco dovrà indicare: nominativo, codice fiscale, mansioni, data di assunzione, CCNL applicato, livello d'inquadramento, entità della retribuzione mensile lorda. Nel caso di modifiche al personale dedicato all'appalto nel corso di esecuzione del contratto, l'elenco dovrà essere aggiornato.

L'Affidataria dovrà, mensilmente, prima di emettere fattura, consegnare al D.E.C. idonea documentazione di com-

prova dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo da parte dell'appaltatore.

Tale documentazione dovrà consistere in apposita dichiarazione, resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l'elenco nominativo del proprio personale dipendente impiegato nell'appalto e l'avvenuto pagamento delle retribuzioni per il periodo richiesto ed espressamente indicato con allegato un ulteriore apposito prospetto contenente: nominativi, mansioni, monte ore prestato nei confronti della Stazione Appaltante, CCNL applicato, livello di inquadramento, entità totale della retribuzioni erogate per le prestazioni rese nei confronti della Stazione Appaltante.

Tale prospetto dovrà essere controfirmato per conferma da ciascuno degli addetti all'appalto, dipendenti dell'Affidataria.

Nel caso in cui non sia risultato possibile raccogliere la sottoscrizione da parte del dipendente interessato, in via del tutto eccezionale la dichiarazione dell'Affidataria dovrà essere corredata, oltreché dal prospetto contenente tutti i dati dei dipendenti addetti, da ulteriore autodichiarazione resa da ciascuno in proprio, nelle forma di cui al D.P.R. 445/2000 che attesti la corrispondenza dei contenuti della dichiarazione in parola con le risultanze delle scritture contabili unita-

mente a copia dei bonifici erogati nei confronti del personale impiegato a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

Articolo 6 - Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Affidataria è tenuta, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto.

L'Affidataria in dipendenza del presente Accordo quadro e dei contratti operativi ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto-legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.

I singoli contratti operativi sono sottoposti alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

A tal fine sono stati autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a saldo i signori:

Tiberio Colarizi - CF CLRTER62P27G479M

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche: IT2100306905449100000005800 Banca Intesa San Paolo - Filiale di Vallefoglia. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Articolo 7 - Cessione del contratto - Cessione dei crediti

I contratti operativi non possono essere ceduti, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1 del Codice.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 106, comma 13 del Codice.

Articolo 8 - Subappalto

L'Affidataria in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

Articolo 9 - Domicilio

L'Affidataria elegge domicilio in Pesaro presso la sede di Aspes S.p.A. ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente Accordo quadro.

Articolo 10 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dell'Accordo quadro, è stata costituita dall'Affidataria la cauzione prescritta dall'art. 103 del Codice, calcolata in ragione del 10% dell'importo netto presunto dell'Accordo quadro mediante polizza fidejussoria n. 2023/50/2665598 rilasciata a favore di Aspes S.p.A. in data 14.04.2023 fino alla concorrenza di € 21.096,00 dalla Reale Mutua (C.F. 00875360018) con sede legale in Torino, 10122, via Corte d'Appello, 11.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del Codice, la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o co-

munque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Affidataria rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidataria.

La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Affidataria per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Affidataria la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Affidataria.

A garanzia degli obblighi derivanti dall'Accordo quadro e dai successivi contratti operativi ed ai sensi dell'art. 103, comma 7 del Codice, l'Affidataria ha costituito la polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori e prestatori di lavoro (R.C.O.) n. 2021/10/3345469 stipulata con la Reale Mutua per un massimale di € 1.100.000 il cui premio è stato regolarmente pagato in data 21.12.2022 ed avente validità non inferiore alla durata dell'Accordo quadro ed in ottemperanza alle specifiche indicate nel Capitolato speciale.

Articolo 11- Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Affidataria è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi.

L'Affidataria è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua tratte-

nute su qualsiasi credito maturato a favore dell’Affidataria per l’esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

Articolo 12 - Risoluzione, recesso e clausola risolutiva espressa

Per la eventuale risoluzione del contratto, si applica l’articolo 108 del Codice. Si rinvia anche a quanto disciplinato dal Capitolato speciale in merito.

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili in magazzino, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall’art. 109 del Codice.

Ai sensi dell’art. 1456 del codice civile la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno dell’Accordo quadro nel caso si verificano le seguenti ipotesi:

- qualora l’Affidataria non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto d’affidamento;

- qualora l’Affidataria perda i requisiti previsti

dal bando di gara o non rispetti l'obbligo di utilizzo delle maestranze disagiate previste dalla legge.

Articolo 13 - Codice Etico

L'Affidataria dovrà attenersi a quanto disposto dal Codice Etico di Aspes S.p.A..

La violazione degli obblighi di cui al Codice Etico, può costituire causa di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Affidataria il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14- Controversie

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione del presente Accordo quadro per le quali l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del Codice.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Codice;

lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Pesaro.

Articolo 15- Patto di integrità

L'Affidataria si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità e correttezza nonché a non compiere nessun atto od omissione finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L'Affidataria si impegna, altresì, a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità sottoscritto che, sia pure non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del contratto di appalto.

Articolo 16 - Spese e registrazione

Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente Accordo quadro sono a totale carico dell'affidataria così come le eventuali spese degli atti

precedenti e conseguenti all'Accordo quadro; l'I.V.A. sarà corrisposta dalla la Stazione Appaltante nella misura dovuta a norma di legge. L'imposta di bollo relativa al presente accordo viene pagata con modalità virtuale ed assolta in misura forfettaria ai sensi del D.lgs. n. 463/1997 e dell'art. 1 comma 1 bis della tariffa registrazione con procedura telematica) del D.P.R. n. 642/1972.

Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste dal presente contratto sono soggette ad I.V.A. e, pertanto, a norma dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131, chiedono l'applicazione dell'imposta in misura fissa.

Articolo 17 - Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (U.E.) 679/2016

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento (U.E.) 2016/679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione dell'Accordo quadro e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Le parti, con la firma del presente Accordo, prestano il

proprio consenso al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 Aspes S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo quadro e all'esecuzione dello stesso per le finalità di ottemperare agli obblighi di legge disciplinati dal D.lgs. n. 50/2016.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 18 - Criteri Ambientali Minimi

Il servizio oggetto del presente Accordo quadro e dei contratti operativi verrà effettuato in conformità alle specifiche e alle clausole contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. del 13 dicembre 2013 intitolato " Criteri minimi ambientali per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, acquisto di

ammendamenti, piante ornamentali, impianti di irrigazione" nonché al D. M del 10 marzo 2020 intitolato " Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde pubblico".

Articolo 19 - Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Letto, approvato e sottoscritto

Pesaro, 18 aprile 2023

F.to per la Stazione Appaltante

Antonio Marcello Muggittu

F.to per l’Affidataria

Tiberio Colarizi
